



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Foggia

Oggetto: *Misure organizzative per il deposito telematico degli atti da parte dei difensori (integrazione e modifica del provvedimento Prot. n. 4030 del 30.10.2020 recante "misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID 19: limitazioni all'accesso negli uffici della Procura della Repubblica e regolamentazione dell'accesso ai servizi").*

Il Procuratore della Repubblica
e
il Dirigente amministrativo

visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, in vigore dal 29 ottobre 2020;

dispongono

ad integrazione e modifica del provvedimento richiamato in oggetto, l'adozione delle seguenti ulteriori misure organizzative, volte a dare attuazione alle previsioni del citato decreto legge relative alla possibilità di **deposito degli atti del procedimento con modalità telematiche, attraverso il portale del processo telematico o mediante la posta elettronica certificata.**

Le nuove disposizioni normative.

Nel paragrafo III del provvedimento n. 4030 di prot. del 30 ottobre 2020 (riguardante l'Ufficio Ricezione Atti) si evidenziava come «*il deposito materiale degli atti in formato cartaceo*» fosse «*l'unica forma consentita di ricezione degli atti del procedimento penale*», atteso che il sistema normativo non consentiva «*il deposito degli atti del procedimento ... per via telematica*». Tale previsione non è più attuale alla luce delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 137 emanato in data 28 ottobre 2020 (mentre era in corso la firma ed il deposito del provvedimento organizzativo citato in oggetto).

Il nuovo decreto-legge, infatti, all'art. 24 prevede – per ora in via temporanea, ossia «*fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*» (prorogato dall'art. 1, 1° co., lett. a), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e cioè **fino al 31 gennaio 2021**) – due diverse forme di deposito telematico degli atti processuali da parte dei difensori:

- A) la prima – prevista nei commi 1-3 dell'art. 24 in esame – riguarda «*il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle procure della Repubblica*». Per questi atti il deposito «*avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24*» [si tratta del **portale deposito atti penali (PDP)**].



In questo caso «*il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali*», secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. Questa forma di deposito telematico (attraverso il portale del processo penale telematico destinato al deposito degli atti (PDP) sarà successivamente estesa ad ulteriori atti con uno o più decreti del Ministro della Giustizia;

- B)** la seconda – prevista nei commi 4 e 5 dell’art. 24 in esame – riguarda **il deposito di «tutti gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2»**. Per questi atti «*è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata*» (purché si tratti di PEC inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44). Il deposito con tali modalità «*deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari*», indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato sul Portale dei servizi telematici, con il quale saranno anche «*indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio*».

In questo caso **il deposito degli atti dei difensori (inviati tramite posta elettronica certificata) coincide con la data di ricezione della email nella casella di posta elettronica dell’ufficio** (quella che sarà individuata dal provvedimento della DGSI) e viene attestato dal personale della segreteria, il quale – dispone il comma 5 dell’art. 24 in esame – «*provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico*». Inoltre, «*ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo*» la segreteria deve provvedere «*all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio*».

Disposizioni organizzative.

- A)** Per gli atti depositati mediante il portale del processo penale telematico (ossia, per il momento, le «*memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’art. 415-bis, comma 3, c.p.p.*») sarà il personale amministrativo addetto all’ufficio TIAP (ossia il personale incaricato della formazione del fascicolo telematico) a provvedere, ogni giorno (almeno due volte nell’arco della giornata lavorativa), allo scarico degli atti depositati dai difensori attraverso il portale, alla stampa di una copia analogica degli stessi (compresa la ricevuta di accettazione da parte del sistema ministeriale) ed al loro inserimento nel fascicolo cartaceo. Lo stesso personale provvederà anche al loro inserimento nel fascicolo informatico TIAP se si tratta di procedimento inserito in tale applicativo (secondo le previsioni della circolare interna all’ufficio sulla attuazione del TIAP).

È importante precisare che **il deposito degli atti difensivi di cui all’art. 415-bis, 3° co., c.p.p.** (e di quelli ulteriori per i quali successivi decreti del Ministro prevederanno, ai sensi del comma 2 dell’art. 24 d.l. 137/2020, il deposito con le medesime modalità) è consentito solo con queste modalità (ossia attraverso il portale del processo penale telematico) e non **tramite PEC** (cfr. art. 24, 6° co., del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137). L’eventuale trasmissione di tali atti presso qualsiasi indirizzo PEC della procura della Repubblica di Foggia, «*non produce alcun effetto di legge*».

¹ Laddove, invece, gli atti depositati dalla difesa riguardano un procedimento per il quale non è prevista (in base alle previsioni della circolare sulla attuazione del TIAP) la digitalizzazione e l’inserimento nell’applicativo TIAP, gli atti resteranno depositati in formato digitale nel portale del processo penale telematico (al pari di quanto accade per gli atti della polizia giudiziaria trasmessi attraverso il portale NDR).



B) Per quanto riguarda, invece, tutti gli altri atti dei difensori (diversi da quelli di cui al punto precedente) **per i quali è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata**, sarà il personale dell'Ufficio Ricezione Atti (ossia quello stesso fino ad oggi deputato a ricevere gli stessi atti in formato cartaceo) a provvedere ogni giorno (almeno due volte nell'arco della giornata lavorativa), allo scarico ed alla contestuale stampa degli atti trasmessi tramite posta elettronica (in modo da averne una copia analogica) apponendo sulla prima pagina dell'atto (o sulla stampa del report della ricezione della posta) l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

Gli atti così ricevuti verranno smistati (all'esame del turno posta o, se si tratta di atti relativi a procedimenti già iscritti, alla segreteria del magistrato) **secondo le procedure già vigenti per gli atti depositati in formato cartaceo**. Al loro inserimento nel fascicolo telematico si procederà in occasione della formazione del fascicolo digitale nel sistema IAP secondo quanto previsto dalla apposita circolare.

Fino alla pubblicazione del provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati previsto nel comma 4 dell'art. 24 d.l. 137/2020 (per la indicazione dell'indirizzo PEC della Procura della Repubblica di Foggia cui trasmettere gli atti per via telematica), il deposito di tutti gli atti, documenti e istanze difensive diversi da quelli di cui all'art. 415-bis, 3° co., c.p.p. continuerà ad essere consentito esclusivamente in formato cartaceo, secondo le modalità descritte nel provvedimento n. 4030 di prot. del 30 ottobre 2020.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento:

- al procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari;
- a tutti i magistrati ed i viceprocuratori onorari dell'ufficio;
- a tutto il personale amministrativo;
- a tutto il personale della sezione di polizia giudiziaria;
- al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati ed al presidente della Camera penale, con richiesta di diffusione a tutti gli avvocati nelle modalità ritenute opportune.

Se ne dispone, altresì, la pubblicazione sul sito istituzionale della Procura della Repubblica di Foggia.

Foggia, 2 novembre 2020.

il Dirigente Amministrativo
dott. Antonio Toziani

il Procuratore della Repubblica
dott. Ludovico Vaccaro